

Prot. 9704 /1.7

Castelfondo, 06 agosto 2018

OGGETTO: PROIBIZIONE USO ACQUA POTABILE PER SCOPI NON CONSENTITI - ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ACQUEDOTTO DI CASTELFONDO ABITATI DI CASTELFONDO E FRAZ. RAINA.

ORDINANZA N.RO 08/2018**IL SINDACO**

- Richiamata la propria ordinanza contingibile ed urgente nr. 7 di data 01 agosto 2018 con la quale si ordina la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile nelle ore notturne dell'acquedotto potabile di "Predena" a servizio dell'abitato di Castelfondo e di Raina;
- Ritenuto che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporterebbe in questo momento un grave depauperamento degli acquiferi e una non corretta ed uniforme distribuzione dell'acqua, per cui si rende doveroso intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua quale risorsa preziosa;
- Visto il Regolamento per il servizio dell'acquedotto del Comune di Castelfondo, approvato dalla Giunta Provinciale di Trento il 23.06.1989;
- Visto in particolare l'art. 2 del succitato Regolamento che recita testualmente: "E' NEGATA LA CONCESSIONE PER QUALSIASI ALTRO USO" che non sia per scopi potabili domestici, di bar - ristoranti e di insediamenti produttivi e zootecnici";
- Rilevato che la presente rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 15.01.2009;

ORDINA

1. **UN UTILIZZO LIMITATO DELLE ACQUE DURANTE LE ORE DIURNE E SOLO PER OTTEMPERARE ALLO STRETTO NECESSARIO;**

CONFIDA

NEL SENSO DI RESPONSABILITA' DEI CITTADINI AFFINCHE' RIDUCANO AL MINIMO INDISPENSABILE I CONSUMI ED EVITINO QUALSIASI PUR MINIMO SPRECO.

PROIBISCE

L'USO D'ACQUA POTABILE PER INNAFFIARE ORTI, GIARDINI E SUPERFICI A VERDE, NONCHE' IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CON QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO SIA FISSO CHE MOBILE.

FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE

AVVERTE

Che nei confronti dei contravventori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 (ovvero Euro 100,00), con le modalità previste dalla Legge 689/1981.

COMUNICA

Copia della presente ordinanza:

- al Corpo Sovramunicipale di Polizia Locale presso il Comune di Fondo, per gli adempimenti di cui al punto n. 1;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fondo competenti per territorio;
- alla Stazione Forestale di Fondo competente per territorio;
- al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Castelfondo
- agli altri interessati;

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 20.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso gerarchico al T.R.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



IL SINDACO
Piazzini Oscar